

Danni parentali morali ai figli, vale la presunzione anche se adulti

Indennizzi

L'età non porta a escludere l'automatismo nel risarcire il dolore per il padre defunto

In base a un'indagine su 268 pronunce, sono più applicate le tabelle del foro di Milano

Stefano Argine
Maurizio Hazan

Il danno morale da perdita del rapporto parentale subito dai figli di un paziente deceduto per responsabilità medica si considera presunto, in mancanza di prova contraria. Non può invece essere negato solo perché i figli sono in età «pienamente adulta» per la quale «non possono ritenersi presumibili né la perdurante dipendenza economica né la convivenza con i genitori» e loro non hanno provato «la natura e l'intensità della relazione con il padre». Lo ha chiarito la Cassazione che, con l'ordinanza 27142 del 21 ottobre scorso, ha bocciato la pronuncia della Corte d'appello che non aveva seguito questi principi e aveva negato il risarcimento ai figli.

Danno a due dimensioni

La Cassazione ha ricordato che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si presenta nella sua duplice dimensione morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) e «dinamico-relazionale» (consistente nel peggioramento

delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana).

Non si tratta di un danno in re ipsa, liquidabile per il sol fatto del decesso del proprio parente, ma di un pregiudizio che deve esser provato dal danneggiato che intenda chiederne la liquidazione. Tale prova, tuttavia, varia a seconda delle diverse componenti del danno.

Quanto al danno morale, la Cassazione ribadisce che si deve ritenere presunto in capo ai membri del più stretto nucleo familiare (coniuge, figli, genitori e fratelli), senza che assuma rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti; la presunzione non è assoluta, ma può essere superata dalla prova contraria che il responsabile civile potrebbe fornire dimostrando che «vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio».

Non altrettanto può dirsi per il danno «estriore» o dinamico relazionale: perché sia liquidato occorre la più precisa dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta, ad esempio, dalla coabitazione o da altre prove).

Nel caso esaminato, la Corte d'appello aveva violato questi principi, negando, in particolare, ai figli del paziente deceduto il risarcimento di un danno morale che si doveva considerare presunto, in assenza di prova contraria da parte della struttura sanitaria convenuta. Per questo la sentenza viene cassata con rinvio, perché la Corte d'appello decida sulla base dei criteri indicati dalla Cassazione.

Sistema a punti

Tra i criteri da seguire vi è anche la necessità che il danno parentale sia li-

L'ANALISI STATISTICA

Dove si applicano le tabelle del Tribunale di Milano

Tribunali di: Oristano, Napoli Nord, Benevento, Pisa, Pavia, Napoli, Gorizia, Caltanissetta, Vicenza, Spoleto, Milano, Lecce, Venezia, Busto Arsizio, Mantova, Nocera Inferiore, Asti, Sassari, Biella, Ravenna, Piacenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Taranto, Rieti, Firenze, Novara, Trieste, Sulmona, Palermo, Catania, Lodi, Cremona, Torre Annunziata, Cuneo, Savona, Tivoli, Latina, Modena, Udine, Cosenza, Teramo, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Terni, Ancona, Belluno, Messina, Salerno, Alessandria

Corti d'appello di: Bari, Napoli, Caltanissetta, Milano, Lecce, Venezia, Brescia, Catanzaro, Firenze, Palermo, Catania, Perugia

Dove si applicano le tabelle del Tribunale di Roma

Tribunali di: Grosseto, L'Aquila, Firenze, Roma, Lamezia Terme, Chieti, Civitavecchia, Lanusei, Prato, Venezia

Corti d'appello di: Campobasso, Roma, Catanzaro

Indagine condotta su 268 sentenze 2023 in tema di danno parentale da Prima assicurazioni

quidato in base al «sistema a punti» che, fondandosi sulla valorizzazione per punteggi di alcune circostanze di fatto rilevanti (tra cui l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) consentirebbe non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi (salva la possibilità di personalizzare il risarcimento per situazioni particolari).

Dal 2022 (ordinanza 37009 del 16 dicembre) la Cassazione ha ritenuto a tal fine utilizzabili tanto le nuove tabelle a punti proposte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, quanto quelle precedentemente pubblicate dal Tribunale di Roma. Le due tabelle, però, seppur improntate ai medesimi principi, si differenziano sul piano dei valori e dei meccanismi di calcolo in concreto utilizzati, portando a risultati monetari tra loro differenti. Non solo. La stessa selezione dei legittimati attivi (quella romana è più ampia) conduce a conseguenze diverse, a secondo del tipo di tabella in concreto applicata. Può dunque accadere che i danneggiati chiedano l'applicazione di una o dell'altra tabella spinti da ragioni di convenienza.

Tuttavia, la scelta del sistema elaborato dal Tribunale di Milano sembra prevalente. Lo dimostra l'analisi condotta su 268 pronunce in tema di danno parentale del 2023 (si veda la scheda). Il che segna una certa continuità con un passato in cui, in assenza di criteri risarcitori di legge, era il Tribunale di Milano a esser ritenuto dalla Cassazione alla stregua di un vero e proprio parametro di riferimento paranormativo a vocazione nazionale.